

**A TUTTE LE IMPRESE EDILI  
ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV  
LORO SEDI**

**AI CONSULENTI DEL LAVORO  
LORO SEDI**

Padova, 16 Novembre 2021

**Circolare N. 17/2021**

**Oggetto: Congruità – A.T.I. e Categoria edile e non edile.**

### **Premesse generali**

Con l'avvio della congruità della manodopera nei lavori edili, si ricorda che le Denunce di Nuovo Lavoro (DNL), per le imprese iscritte in CEIV e con sede in Provincia di Padova e Treviso, devono essere inserite esclusivamente nello Sportello Virtuale delle Casse Edili del Veneto (Sportello Virtuale).

Se il cantiere oggetto di DNL si trova in regione Veneto, la denuncia verrà perfezionata con lo Sportello Virtuale, se il cantiere si trova fuori regione, lo Sportello Virtuale indirizzerà l'impresa/consulente alla Cassa Edile competente territorialmente, ove è situato il cantiere ed alla piattaforma informatica in uso in quella specifica area, es. CNCE Edilconnect od altra.

### **A.T.I.**

#### **Sportello Virtuale delle Casse Edili del Veneto**

con riferimento alle A.T.I. – Associazione Temporanea di Imprese, nello Sportello Virtuale, impresa mandante e mandataria dovranno aprire la DNL come “AFFIDAMENTO”, ciascuna per la propria quota di competenza, comprese le rispettive filiere di subappaltatori, prestatori d'opera.

Impresa mandataria e mandante sono responsabili per la congruità, in relazione alla propria quota di lavorazioni affidate (quota comprensiva anche dei subappalti, affidamenti, distacchi, ecc.).

## **A.T.I.**

### **CNCE Edilconnect**

Nella piattaforma informatica CNCE Edilconnect, in uso in province in cui non vi sia un sistema di gestione cantieri analogo allo Sportello Virtuale, l'A.T.I. verrà trattata come segue; il mandatario inserisce la DNL (anche in nome e per conto del mandante), la responsabilità per la congruità rimane in capo al mandante e mandatario per la propria quota di lavorazioni affidate (quota comprensiva anche dei subappalti, affidamenti, distacchi, ecc.).

### **Categorie edili e non edili**

Nel caso di un appalto ovvero nella realizzazione di un'opera, in cui vi siano categorie di lavorazioni edili ed affini e non edili, la parte di lavorazioni edili ed affini, sono soggette alla valutazione di congruità e questo anche nella casistica in cui le categorie non edili siano prevalenti.

Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Il Presidente

Ing. Giacomo Cavagnis